



# COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

**R.G. n. 493 del 23/10/2017**

## Area Urbanistica e Servizi

DETERMINAZIONE N. **109** DEL **20.10.2017**

Oggetto: **Archiviazione procedimento di decadenza della Concessione Demaniale Marittima n° 09/15 del 14.12.2015, rep. n. 01 del 14.12.2015, con scadenza al 31.12.2020 di mq 7.515,00, rilasciata alla Ditta Golfo del Sole Srl.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

### Premesso che:

- la ditta Golfo del Sole Srl con sede in Via Nazionale c/o Studio Betrò a Pizzo (VV), P. IVA 02428700799, è titolare di Concessione Demaniale Marittima n. 09/2015 del 14.12.2015, rep. n. 01 del 14.12.2015, per occupare una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 7.515,00 situata nel Comune di Curinga, al foglio di mappa n° 42 p.lla n° 1 (parte) e precisamente nell'arenile di località Torremezzaparia allo scopo di: *mantenere una struttura balneare (bar-ristoro mq 533,00; deposito infermeria mq 35,00; vasca di sollevamento mq 8,00; zona d'ombra mq 587,60; area libera asservita in parte pavimentata mq 6.351,40 ed area a parcheggi);*
- la ditta Golfo del Sole Srl con nota del 03.08.2017, prot. n. 4912, ha comunicato il subingresso della società Valtur SpA nella CDM n. 09/2015 del 14.12.2015, rep. n. 01 del 14.12.2015;
- questo Ufficio con nota del 23.08.2017, prot. n. 5178, ha comunicato l'avvio del procedimento di subingresso nella CDM *de quo*;
- l'Ufficio Locale Marittimo - Guardia Costiera di Pizzo con PEC del 14.08.2017, acquista agli atti del Comune con prot. n. 5075 del 16.08.2017, ha comunicato che a seguito di controllo del 10.08.2017 la società Golfo del Sone Srl, titolare della CDM *de quo*, aveva affidato in assenza della necessaria preventiva autorizzazione le attività della stessa CDM alla società Valtur SpA, la quale di fatto stava esercitandol'attività in assenza di idoneo titolo legittimante;
- l'Ufficio Locale Marittimo - Guardia Costiera di Pizzo con PEC del 07.09.2017, acquista agli atti del Comune con prot. n. 5461 del 08.09.2017, ha comunicato che a seguito di controllo del 10.08.2017 la società Golfo del Sone Srl, titolare della CDM *de quo*, aveva affidato in assenza della necessaria preventiva autorizzazione le attività della stessa CDM alla società Karion Srl dal 01.01.2016 al 31.12.2016, la quale di fatto ha esercitato nell'anno 2016 l'attività in assenza di idoneo titolo legittimante;
- la ditta Golfo del Sole Srl con nota del 05.09.2017, prot. n. 5357 e nota del 27.09.2017, prot. n. 5908, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questo Ufficio con nota del 23.08.2017, prot. n. 5178;
- l'atto di concessione disciplina gli impegni e gli obblighi del Concessionario con specifiche disposizioni;
- in ragione di quanto sopra esposto e rilevato dall'Autorità Marittima territorialmente competente si valutava che sussistessero fondati motivi di ritenere che in capo al Concessionario erano venuti a mancare i requisiti soggettivi volti ad assicurare e garantire all'Amministrazione concedente che l'uso del bene pubblico assentito in concessione era improntato ad un suo corretto ed efficiente utilizzo in linea con gli interessi pubblici connessi all'uso dei beni demaniali marittimi e che, comunque, il Concessionario si è reso inadempiente agli obblighi di cui alla lett. e) e f) dell'art. 47 del Codice della Navigazione;
- con nota del 04.10.2017, prot. n. 6050, veniva dato *"avvio del procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione R.D. n. 327/1942 e art. 26 del regolamento di esecuzione DPR n. 328/1952"*, della Concessione Demaniale Marittima n. 09/2015 del

14.12.2015, rep. n. 01 del 14.12.2015, rilasciata alla ditta Golfo del Sole Srl, definendo in 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il termine massimo per la presentazione di eventuali deduzioni difensive;

- con la stessa nota del 04.10.2017, prot. n. 6050, inoltre, il procedimento di subingresso avviato da questo Ufficio con nota del 23.08.2017, prot. n. 5178, veniva interrotto;

**Preso atto** che in data 18.10.2017 con nota prot. n. 6185, la società Golfo del Sole Srl, ai sensi degli artt. 10 ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i., presentava controdeduzioni e chiedeva l'immediata archiviazione del procedimento di decadenza della CDM n. 09/2015, avviato con nota del 04.10.2017, prot. n. 6050, che si allega integralmente alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**Considerato che:**

- il contenuto delle controdeduzioni enunciato dalla società Golfo del Sole Srl attraverso la nota del 18.10.2017, prot. n. 6185, deve essere preso in considerazione e ponderare con ocularità le diverse conseguenze che possono derivare dall'esito finale;

- l'eventuale adozione di una misura decadenziale finirebbe, nella nuova situazione determinatasi, per pregiudicare l'attuale concreta possibilità di rendere stabile una corretta,

adeguata proficua e funzionale gestione del bene, con conseguente nocimento degli interessi di cui questo Ente è portatore e connessi appunto alla gestione del bene demaniale concesso e da cui dipende la intera funzionalità del retrostante complesso turistico-ricettivo;

- peraltro, che nell'ottica di una completa valutazione e comparazione di tutti gli interessi pubblici connessi alla gestione del bene demaniale di cui trattasi, il mantenimento della società Golfo del Sole Srl nella titolarità della concessione in essere si colloca allo stato in una linea di coerenza con gli obiettivi di rilancio a più ampio respiro di sviluppo economico e sociale e di promozione del territorio che risponde all'interesse pubblico di cui è portatore questo Ente volto a garantire la corretta gestione fruizione e utilizzazione dei beni demaniali marittimi nel proprio territorio;

- nella doverosa considerazione di ogni elemento emerso nel corso del procedimento di decadenza avviato, ed in particolare nel ponderato apprezzamento di tutti gli interessi, pubblici e privati, connessi al rapporto concessorio risulta parimenti doveroso tenere in debito conto anche le situazioni soggettive terze aventi titolo dal rapporto concessorio quali rappresentate nelle controdeduzioni del concessionario e, non escludendo, pretese risarcitorie nei confronti di questo Ente, nella denegata ipotesi di decadenza della stessa concessione;

- oltre alla richiamata tutela delle finalità pubbliche cui è correlata la gestione del bene demaniale, questo Ente deve pure tenere in considerazione ulteriori esigenze ed interessi, anch'essi di natura pubblica e collettiva, quali, in particolare, l'interesse pubblico volto ad assicurare la continuità e la regolarità gestionale della intera struttura turistico-alberghiera retrostante, preservandone le condizioni di operatività, anche in funzione dell'esigenza, in una fase assai delicata della congiuntura economica e di grave crisi occupazionale, di non compromettere le positive ricadute derivanti direttamente ed indirettamente dalla piena operatività della stessa e dalle altre iniziative economiche gravitanti;

- per quanto sopra enunciato, sono venuti meno le condizioni di cui all'art. 47 del Codice della Navigazione, che ne legittimano la decadenza;

- di conseguenza deve essere ripreso l'iter del procedimento di subingresso avviato da questo Ufficio con nota del 23.08.2017, prot. n. 5178.

**Richiamato:**

- il Decreto Sindacale n. 2 del 17.01.2017, notificato il 20.01.2017, di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Urbanistica e Servizi, ai sensi degli art. 50, comma 10 e art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- la deliberazione G.C. n. 10 del 31.01.2017 relativa a "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, triennio 2017-2019", ai sensi della legge n. 190/2012 e al D.Lgs n. 33/2013;

- la deliberazione del C.C. n. 14 del 26.04.2017 di approvazione del Documento Unico Programmazione 2017-2019;
- la deliberazione del C.C. n. 15 del 26.04.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017;

**Visti:**

- gli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione;
- l'art. 4 e 20 della L.R. n. 17/2005 e s.m.i.;
- l'art. 13 del PIR approvato con deliberazione C.R. n. 147 del 12.06.2007;
- il provvedimento di CDM n. 09/2015 del 14.12.2015, rep. n. 01 del 14.12.2015, con scadenza al 31.12.2020 di mq 7.515,00, rilasciata alla ditta Golfo del Sole Srl;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto lo statuto comunale, il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n 267;

**DETERMINA**

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di concludere il procedimento avviato con l'Avviso del 04.10.2017 prot. n. 6050, non dando luogo allo stato all'adozione del provvedimento di decadenza e, per l'effetto, confermando in capo alla Società Golfo del Sole Srl con sede in Via Nazionale c/o Studio Betrò a Pizzo (VV), P. IVA 02428700799, la titolarità della Concessione Demaniale Marittima n. 09/2015 del 14.12.2015, rep. n. 01 del 14.12.2015, per l'occupazione di una zona di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 7.515,00 situata nel Comune di Curinga, al foglio di mappa n° 42 p.lla n° 1 (parte) e precisamente nell'arenile di località Torremezzaparia allo scopo di: *mantenere una struttura balneare (bar-ristoro mq 533,00; deposito infermeria mq 35,00; vasca di sollevamento mq 8,00; zona d'ombra mq 587,60; area libera asservita in parte pavimentata mq 6.351,40 ed area a parcheggio);*
- di riaprire l'iter del procedimento di subingresso avviato da questo Ufficio con nota del 23.08.2017, prot. n. 5178;
- di stabilire che la presente determinazione non è soggetta a visto contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n 267;
- di stabilire che il presente atto viene trasmesso da questo Ufficio e per via PEC a:
  1. Società Golfo del Sole Srl - Pizzo;
  2. Agenzia del Demanio - Catanzaro;
  3. Regione Calabria, Dipartimento n. 11- Ambiente e Territorio - Catanzaro;
  4. Ministero Infrastrutture e Trasporti, Capitaneria di Porto - Guardia Costiera - Vibo Val. Marina;
  5. Polizia Municipale - Curinga;
- dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

**Informa**

che copia della documentazione citata nel presente atto si trova presso gli Uffici dell'Area Urbanistica e Servizi del Comune di Curinga a disposizione, nelle forme previste dalla Legge n. 241/1990, di tutti gli interessati al presente provvedimento, avverso il quale è esercitabile il ricorso per impugnazione avanti il T.A.R. Calabria nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricezione dello stesso.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web ed altresì sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Curinga.-----

Il Responsabile dell'Area  
Arch. Nicola Vasta

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTO** : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 184, comma 4, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

**Lì, parere non dovuto**

IL RESPONSABILE DELL'AREA Finanziaria.

## **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**Lì, 23/10/2017**

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**  
f.to Giuseppe Calvieri

**E' copia conforme all'originale**  
CURINGA, 23/10/2017

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Mariagrazia Crapella